

Codice A1419A

D.D. 7 dicembre 2021, n. 1992

"FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA - ONLUS", con sede in Graglia (BI). Presa d'atto della modifica dello Statuto.



ATTO DD 1992/A1419A/2021

DEL 07/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA - ONLUS”, con sede in Graglia (BI). Presa d’atto della modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 20972 del 14.04.2021, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto della “FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA - ONLUS”, C.F. 81066700022, con sede in Graglia (BI), Via Campiglie, 1;

la Fondazione medesima risulta essere stata iscritta in data 10.09.2013 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 1134;

la “FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA – ONLUS” ha deliberato l’approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 76595 del 18.03.2021, registrato presso l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Biella in data 30.03.2021 al n. 1912, a rogito della Dott. Raffaello Lavioso, notaio in Biella;

vista la nota prot. n. 39796 del 10.11.2021, in cui venivano richieste integrazioni della documentazione inoltrata, riscontrata con nota prot. n. 43224 del 03.12.2021;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all’operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti

iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

-di prendere atto del nuovo Statuto della "FONDAZIONE SANTUARIO DI GRAGLIA - ONLUS", con sede in Graglia (BI), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

-di iscrivere al n. 1134 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione della Fondazione sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "A" AL N. 76.595/16451 DI REPERTORIO

STATUTO

della Fondazione "SANTUARIO DI GRAGLIA" E.T.S. con sede in Graglia - Frazione Santuario, iscritta al n. 1134 al Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte da iscriversi al R.U.N.T.S. al momento della sua operatività.

CAPO I

ORIGINE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1 - ORIGINE

La Fondazione "SANTUARIO DI GRAGLIA", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficienza, riconosciuta con R.D 17 ottobre 1930 sotto la denominazione di "OSPIZIO DI GRAGLIA" è stata trasformata in Fondazione di Diritto Privato a seguito di Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2012, registrato a Biella il 4 gennaio 2013 al n. 5 della Serie 1.

Art. 2 - SCOPO

La Fondazione "SANTUARIO DI GRAGLIA", ha per scopo lo svolgimento senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale per finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale mediante interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche, ricreative di interesse sociale, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, così come previsto all'art. 5 comma 1 lettere f), i) e k) D. Lgs. 117/2017.

E' consentito lo svolgimento di attività diverse purchè secondarie e strumentali allo scopo di finanziare le attività istituzionali di interesse generale nei limiti consentiti dall'art. 6 D.Lgs. 117/2017 anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

Nel quadro della sua attività la Fondazione provvede alla gestione e valorizzazione del complesso monumentale del Santuario dedicato a "Nostra Signora di Loreto", della Chiesa della Madonna della Neve in Regione Campra, della Cappella di San Carlo e delle annesse pertinenze in Comune di Graglia (BI), anche perpetuando nell'ambito del complesso lo svolgimento delle attività di culto secondo la locale originaria tradizione anche attraverso l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative, turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

La Fondazione provvederà pertanto, in ordine al perseguimento dello scopo primario sopra enunciato, alla promozione ed alla organizzazione:

- di celebrazioni religiose e civili;
- di incontri, di manifestazioni, di convegni a carattere scientifico, storico e socio-culturale;
- di feste popolari, folcloristiche e sportive, offrendo

ospitalità nelle proprie strutture ricettizie a condizioni di particolare favore a gruppi di turisti, di comunità e di associazioni sportive o E.T.S., che intendano partecipare alle manifestazioni organizzate in loco o anche trascorrere brevi soggiorni nella località, assicurando nel contempo il culto e l'officiatura dei riti nelle chiese del Santuario e della Madonna della Neve e nella Cappella di San Carlo, secondo le tradizionali consuetudini locali, stipulando all'occorrenza apposita convenzione con la Diocesi di Biella, il Comune di Graglia o altri Enti pubblici o privati promotori delle iniziative di cui sopra.

La Fondazione in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (art. 7) potrà inoltre svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

La raccolta si potrà svolgere anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

La Fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito della Regione Piemonte ed in particolare nell'ambito della Provincia di Vercelli.

La Fondazione potrà infine compiere tutti gli atti e le operazioni, di qualsiasi natura e carattere, strumentali al raggiungimento dei propri fini istituzionali ivi compresa la stipula di Convenzioni con Enti pubblici, altri E.T.S. e la partecipazione in Enti aventi finalità analoghe, affini o connesse al proprio scopo, confermata l'esclusione di ogni finalità particolare, lucrativa, speculativa, politica, sindacale e simili.

Art. 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dai beni immobili indisponibili di cui la stessa risulta dotata originariamente all'atto della trasformazione dell'originario Ente Opera Pia Ospizio di Graglia in Fondazione di Diritto Privato, tra cui il complesso monumentale del Santuario dedicato a Nostra Signora di Loreto, della Chiesa della Madonna della Neve in Regione Campra, della Cappella di San Carlo e delle annesse pertinenze in Comune di Graglia, quali risultano meglio di seguito individuate;

- b) dai beni mobili indisponibili in quanto essenziali per lo svolgimento delle attività istituzionali quali meglio risultano dall'inventario che trovasi allegato sotto la lettera "B" allo statuto della Fondazione quale trovasi allegato sotto la lettera "A" al Verbale del Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2012, registrato a Biella il 4 gennaio 2013 al n. 5 della Serie 1;
- c) dagli altri immobili (terreni e fabbricati) di proprietà dell'ente non essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali;
- d) dagli altri beni mobili (Archivio Storico e Biblioteca) di proprietà dell'ente non essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali;
- e) dal denaro, beni in natura o crediti che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo nel corso della sua vita alla Fondazione;
- f) dalle elargizioni fatte da enti o da privati;
- g) dai contributi attribuiti alla Fondazione dallo Stato, da Enti Territoriali, da altri Enti pubblici e da soggetti privati;
- h) - da redditi derivanti dalle attività e dalla gestione del patrimonio al netto delle spese di gestione dell'Ente e dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali nei limiti di legge.
- i) - da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

Il Patrimonio potrà essere incrementato attraverso:

- i proventi dell'attività a ciò destinati;
- contributi, lasciti, donazioni, o cessioni di diritti, da parte di enti o istituzioni, pubblici o privati e più in generale da persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, espressamente destinati per volontà dei donanti/disponenti all'incremento del Patrimonio della Fondazione.

Il patrimonio della Fondazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente agli scopi istituzionali: i beni e diritti costituenti il patrimonio dell'Ente non possono essere ripartiti o distolti in qualunque forma dalla loro destinazione sia durante la vita dell'Ente sia all'atto dello scioglimento.

Il Patrimonio della Fondazione si articola funzionalmente in Patrimonio (o fondo) di dotazione e Patrimonio (o fondo) di gestione.

Il Patrimonio di dotazione è composto dai beni destinati ad essere utilizzati e conservati durevolmente nel corso della vita della Fondazione. La sua mutazione, solo con contestuale investimento, in altri beni più funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali senza diminuzione di valore patrimoniale deve essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione assunta in conformità con le regole statutarie con la maggioranza dei

4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti soggetta a specifica autorizzazione da parte della competente autorità amministrativa regionale cui va inviata senza indugio. Il relativo vincolo di destinazione deve risultare espressamente all'atto della dotazione e di seguito essere riportato nel bilancio e nelle scritture contabili della Fondazione.

Costituisce patrimonio di dotazione l'immobile consistente nel complesso monumentale del Santuario dedicato a Nostra Signora di Loreto, della Chiesa della Madonna della Neve in Regione Campra, della Cappella di San Carlo e delle annesse pertinenze in Comune di Graglia, insieme agli altri immobili e mobili essenziali per il perseguimento delle finalità istituzionali indisponibili fatta salva l'eccezione tassativa sopra indicata, meglio di seguito individuati:

per la piena ed esclusiva proprietà

° Immobili così censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Graglia:

- Foglio 506 mappale A, Via del Santuario n. 1, piano T, categoria E/7;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 10, Via del Santuario, piano S3 int. 2, categoria B/1, mc. 1.306, rendita catastale Euro 607,04;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 11, Via del Santuario, piano S3 int. 3, categoria C/2, mq. 52, rendita catastale Euro 107,42;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 12, Via del Santuario, piano S2 int. 4, categoria B/1, mc. 2.652, rendita catastale Euro 1.232,68;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 13, Via del Santuario, piano S2 int. 5, categoria C/2, mq. 63, rendita catastale Euro 130,15;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 14, Via del Santuario, piano S1 int. 6, categoria C/2, mq. 63, rendita catastale Euro 130,15;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 16, Via del Santuario, piano S1 int. 8, categoria B/1, mc. 160, rendita catastale Euro 74,37;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 19, Via del Santuario, piano S1, categoria B/1, mc. 428, rendita catastale Euro 198,94;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 20, Via del Santuario, piano S1 int. 12, categoria C/2, mq. 17, rendita catastale Euro 35,12;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 21, Via del Santuario, piano S1 int. 13, categoria C/2, mq. 16, rendita catastale Euro 33,05;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 22, Via del Santuario, piano S1 int. 14, categoria C/2, mq. 15, rendita catastale Euro 30,99;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 23, Via del Santuario, piano S1 int. 1, categoria C/2, mq. 13, rendita catastale Euro 26,86;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 24, Via del Santuario, piano S1 int. 16, categoria C/2, mq. 11, rendita catastale Euro 22,72;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 25, Via del Santuario, piano S1 int. 17, categoria C/2, mq. 10, rendita catastale Euro 20,66;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 26, Via del Santuario, piano S1 int. 18, categoria C/2, mq. 8, rendita catastale Euro 16,53;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 29, Via del Santuario, piano T

- int. 21, categoria A/4, vani 2,5, rendita catastale Euro 116,20;
- Foglio 506 mappale 6 sub. 30, Via del Santuario, piano T int. 22, categoria C/1, mq. 115, rendita catastale Euro 1.787,72;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 31, Via del Santuario, piano T int. 23, categoria C/1, mq. 201, rendita catastale Euro 3.124,62;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 32, Via del Santuario, piano T int. 24, categoria C/1, mq. 61, rendita catastale Euro 948,27;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 39, Via del Santuario, piano S1, categoria A/4, vani 4, rendita catastale Euro 185,92;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 40, Via del Santuario, piano S1, categoria A/4, vani 4, rendita catastale Euro 185,92;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 41, Via del Santuario, piano S1, categoria A/4, vani 4, rendita catastale Euro 185,92;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 51, Via del Santuario n. 12, piano S4, categoria B/1, mc. 875, rendita catastale Euro 406,71;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 52, Via del Santuario n. 12, piano S4, categoria C/6, mq. 14, rendita catastale Euro 46,27;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 53, Via del Santuario n. 12, piano S4, categoria C/6, mq. 14, rendita catastale Euro 46,27;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 54, Via del Santuario n. 12, piano S4, categoria C/6, mq. 14, rendita catastale Euro 46,27;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 55, Via del Santuario n. 12, piano S1, categoria C/2, mq. 534, rendita catastale Euro 1.103,15;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 56, Via del Santuario n. 12, piano S1, categoria C/6, mq. 20, rendita catastale Euro 66,11;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 57, Via del Santuario n. 12, piano T, categoria B/1, mc. 1.650, rendita catastale Euro 766,94;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 58, Via del Santuario n. 12, piano T, categoria C/2, mq. 33, rendita catastale Euro 68,17;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 59, Via del Santuario n. 12, piano 1, categoria A/4, vani 3,5, rendita catastale Euro 162,68;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 60, Via del Santuario n. 12, piano 1, categoria B/1, mc. 7.400, rendita catastale Euro 3.439,59;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 61, Via del Santuario n. 12, piano 2, categoria A/4, vani 2,5, rendita catastale Euro 116,20;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 63, Via del Santuario n. 12, piano 3, categoria A/4, vani 2,5, rendita catastale Euro 116,20;
 - Foglio 506 mappale 6 sub. 65, Via del Santuario n. 12, piano 2, categoria B/1, mc. 6.800, rendita catastale Euro 3.160,71;



- Foglio 505 mappale 224, Regione San Carlo, piano T, categoria E/7;
- Foglio 505 mappale A, Regione San Carlo, piano T, categoria E/7, rendita catastale Euro 300,00;
- Foglio 500 mappale A, Regione Campra n. 8, piano T, categoria E/7;
- Foglio 7 mappale 221, Regione San Carlo, piani T-1-S1, categoria A/4, vani 5, rendita catastale Euro 232,41;
- Foglio 6 mappale 64, Regione San Carlo, piano T, categoria E/7;
- Foglio 7 mappale 223, Regione San Carlo, piano T, categoria E/7;
- Foglio 7 mappale 222, Regione San Carlo, piano T, categoria E/7;
- Foglio 7 mappale 86, Regione San Carlo, piano T, categoria E/7;

° appezzamenti di terreno così censiti nel Catasto Terreni del Comune di Graglia:

- Foglio 13 mappale 71, prato, di are 10 (dieci) e centiare 50 (cinquanta), con il reddito dominicale di Euro 0,70 ed agrario di Euro 1,36;
- Foglio 13 mappale 77, bosco ceduo, di are 54 (cinquantaquattro) e centiare 20 (venti), con il reddito dominicale di Euro 4,20 ed agrario di Euro 2,52;
- Foglio 13 mappale 580, prato arborato, di are 20 (venti) e centiare 95 (novantacinque), con il reddito dominicale di Euro 8,66 ed agrario di Euro 7,03;
- Foglio 13 mappale 622, bosco misto, di ettari 2 (due), are 49 (quarantanove) e centiare 96 (novantasei), con il reddito dominicale di Euro 32,27 ed agrario di Euro 7,75;
- Foglio 6 mappale 29, pascolo, di are 11 (undici) e centiare 70 (settanta), con il reddito dominicale di Euro 0,91 ed agrario di Euro 0,48;
- Foglio 7 mappale 21, pascolo, di are 7 (sette) e centiare 60 (sessanta), con il reddito dominicale di Euro 0,59 ed agrario di Euro 0,31;
- Foglio 7 mappale 56, area fabb. dm., di are 1 (uno).

Il Patrimonio di gestione è costituito da:

- ogni apporto, contributo, donazione, lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non, espressamente destinato all'incremento del patrimonio di dotazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Il patrimonio di gestione della Fondazione sarà impiegato esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per quanto precede è vietata la

distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a favore di fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli Organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativi.

Si applica in ogni caso l'art. 8) del D. Lgs. 117/2017 ed in tal senso si considerano distribuzione indiretta di utili le attività ed i comportamenti indicati al comma 3 della disposizione richiamata.

CAPO II

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 5) - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti.

Art. 6) - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri di cui quattro nominati dal Sindaco di Graglia a seguito di conforme delibera del Consiglio Comunale, ed uno da Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Biella.

Qualora il Vescovo, non vi provveda entro trenta giorni dalla richiesta la nomina è effettuata da parte del Sindaco del Comune di Graglia.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale di Graglia. Conseguentemente ad ogni turno delle elezioni amministrative comunali, entro 60 (sessanta) giorni dal proprio insediamento, il Sindaco di Graglia ed il Vescovo della Diocesi di Biella, provvedono, per quanto di rispettiva competenza, alla nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino a quando resterà in carica il rinnovato Consiglio Comunale. Si applica in questo caso quanto previsto nel precedente secondo comma del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione nominerà al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione, col voto unanime dei suoi componenti, potrà nominare un Presidente onorario a vita, nella persona di colui che si sia reso particolarmente meritevole nei confronti dell'Ente per la sua munificenza o per l'attività svolta nell'interesse della Fondazione stessa. Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con diritto di parola, ma non di voto.

Si applicano agli amministratori i requisiti di ineleggibilità e di decadenza previsti dall'art. 2382 C.C.. E' comunque causa di decadenza la mancata partecipazione

senza giustificato motivo ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, che ne darà immediata comunicazione al Sindaco di Graglia o al Vescovo di Biella, a seconda della provenienza della nomina del Consigliere decaduto, affinché provvedano alla nomina di un nuovo consigliere in sostituzione di quello decaduto. Si applicano per quanto occorresse le previsioni di cui al paragrafo successivo.

In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente o uno dei membri del Consiglio ne darà comunicazione entro quindici giorni al Sindaco di Graglia o al Vescovo della Diocesi di Biella a seconda della provenienza della nomina del Consigliere cessato. Nel caso di richiesta nei confronti del Vescovo qualora questi non vi provveda entro 30 giorni la nomina sarà comunque effettuata dal Sindaco del Comune di Graglia.

I membri cooptati nel mandato resteranno in carica sino al termine di scadenza del Consiglio di cui sono stati chiamati a far parte.

CAPO III

Art. 7 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà inoltre:

- a) - alla nomina dei componenti l'Organo di Controllo;
- b) - alle eventuali modifiche statutarie;
- c) - all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- d) - all'accettazione o al rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché agli acquisti e alienazioni di beni mobili ed immobili;
- e) - a deliberare circa l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio dell'Ente con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti;
- f) - alla approvazione del bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, e dalla relazione di missione in conformità al disposto degli artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017. Nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e del Consiglio Nazionale del Terzo Settore in conformità ai principi indicati dal citato art. 14. Si applicano gli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 ricorrendone i presupposti e in quanto compatibili. In conformità all'art. 8 del D. Lgs. 117/2017 è vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le attività indicate al comma 3 della disposizione richiamata;

g) - a deliberare circa la dismissione di beni immobili e di beni mobili di valore storico ed artistico facenti parte del patrimonio di dotazione destinati alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente (beni indisponibili) solo con contestuale reinvestimento del ricavo netto nell'acquisto di altri beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale attualizzato da essi rappresentato con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti. Le votazioni si fanno per appello nominale o a voti segreti, su decisione del Presidente. Hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratta di questioni concernenti le persone.

Art. 8 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno entro il trenta aprile per l'approvazione del bilancio e delle linee di indirizzo dell'attività della fondazione e comunque almeno una volta ogni due mesi. Si riunisce altresì ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata con apposito avviso dal Presidente o da almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione dovrà essere notificato agli altri consiglieri a mezzo di raccomandata (anche a mano) di telegramma, di telefax o di posta elettronica, almeno sette giorni prima della riunione.

Il Consiglio dovrà tenersi presso la sede della Fondazione od in qualunque altra località purché ritenuta idonea dai Consiglieri con specifica decisione preventiva.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Non sarà necessaria alcuna formalità qualora siano presenti tutti i membri in carica del Consiglio e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione delle stesse occorre la presenza di almeno tre dei suoi componenti ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso salvo che lo statuto richieda una diversa maggioranza.

Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'art. 2475 ter C.C.. In ogni caso l'amministratore in eventuale conflitto di interessi deve preventivamente



informare i componenti dell'organo e astenersi dall'esprimere il proprio voto in argomento.

Art. 9 - RAPPRESENTANZA/PRESIDENTE

Al Presidente compete la rappresentanza generale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca il Consiglio e ne presiede le riunioni. In caso di sua assenza o impedimento le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano in carica.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Il Tesoriere provvede alle incombenze finanziarie della Fondazione, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio di Amministrazione in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa.

Le funzioni di Tesoriere e Segretario possono essere attribuite ad un unico soggetto.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 10

L'Organo di Controllo è composto da un Revisore Unico o da un Organo Collegiale composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, tutti nominati tra iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 C.C..

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo vigila sulla la gestione finanziaria della Fondazione, sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Accerta la regolare tenuta della contabilità e del bilancio con il relativo rendiconto, esercita il controllo contabile.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. 117/2017.

CAPO V

NORME GENERALI

Art. 11

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo verrà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del terzo settore ad altri Enti del terzo settore operanti a scopo di pubblica utilità compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente ovvero ad altri E.T.S. indicati dal Consiglio di

Amministrazione.

Art. 12

Presso la Fondazione viene istituito:

a) - il Registro dei benemeriti che abbiano contribuito mediante erogazioni o lasciti al perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente;

b) - Il registro dei volontari benemeriti che, con il coordinamento e l'indirizzo dei consiglieri prestino senza alcun vincolo né corrispettivo la propria attività a favore della Fondazione per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Si applica il disposto dell'art. 17 D.Lgs. 117/2017. Il Consiglio di Amministrazione provvederà qualora lo ritenga necessario a redigere un apposito registro interno allo scopo di regolare e disciplinare l'attività di volontariato. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari a norma dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017.

Di entrambe le forme di contribuzione volontaria verrà dato conto annualmente mediante pubblicazione dei lasciti e dei nominativi dei volontari sugli organi di informazione.

Art. 13

La Fondazione non potrà erogare sotto qualsiasi forma ed anche mediante cessione di beni o erogazioni di servizi a condizioni di favore, compensi a terzi, collaboratori, sostenitori, amministratori, revisori, eccetera, superiori ai limiti di legge in vigore. Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14

La Fondazione è E.T.S. attualmente ancora iscritta al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte.

In conformità alla disciplina transitoria di cui all'art. 101 del D.Lgs. 117/2017:

- il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more della sua istituzione si intende soddisfatto nella fattispecie attraverso l'attuale iscrizione al Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche presso la Regione Piemonte. Per quanto precede l'assunzione della nuova denominazione contenente l'acronimo E.T.S. deve intendersi sospensivamente condizionata all'iscrizione nel R.U.N.T.S. a seguito della sua operatività.

ART. 15

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Firmato: LUNARDON RICCARDO - Dr. RAFFAELLO LAVIOSO Notaio

Copia conforme all'originale, composto di n° 2
pagine firmate a norma di legge, concorda pure con quanto allegato,
che si rilascia per

Biella, 30/07/2021

